

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ATTILIO ALFIERI

### Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Attilio Alfieri".

### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Leopoldo Marchetti, 2 e può istituire sedi secondarie.

### Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31.12.2060, salvo proroga o anticipato scioglimento per delibera dei soci fondatori. Per la sua liquidazione e la destinazione delle attività residue, si seguono le norme di legge in materia per quanto non espressamente previsto dall'art. 16 del presente Statuto.

### Art. 4 - Scopo

L'Associazione si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

- studiare e procedere all'archiviazione e catalogazione dell'opera di Attilio Alfieri (16/02/1904 – 22/04/1992).
- raccogliere, catalogare e archiviare tutta la documentazione connessa alla vita e alla carriera artistica di Attilio Alfieri, ivi compresi rapporti e relazioni con esponenti artistici e culturali suoi coevi ed in generale con l'ambiente culturale in Italia e in Europa.
- promuovere esposizioni e iniziative per divulgare e valorizzare l'opera dell'Artista sia in Italia che all'estero, sia in luoghi pubblici deputati quali Musei, Fondazioni, Gallerie Civiche, che in spazi privati quali Gallerie d'arte e Centri culturali.
- tutelare la figura dell'artista e il suo patrimonio artistico dalle contraffazioni e dagli illeciti, anche attraverso l'attività di accertamento dell'autenticità e della lecita provenienza di ogni opera di Attilio Alfieri.

L'attività dell'Associazione è senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale. L'Associazione potrà svolgere solamente le attività connesse e strumentali alle attività istituzionali.

### Art. - 5 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai pagamenti delle quote associative, dai contributi versati per l'archiviazione e autentica, e dai contributi volontari per lo svolgimento delle attività volte al perseguimento degli scopi statutari, quali organizzazioni di manifestazioni, pubblicazioni, pubblicità, mostre o partecipazioni ad esse.

Da donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati, erogazioni liberali nonché da ogni altro provento ad essa destinato da soggetti privati o pubblici

Il patrimonio accumulato sarà impiegato per la vita dell'Associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali nonché per la raccolta di opere, oggetti, documenti riguardanti la Persona, la vita ed il mondo dell'Artista e di beni necessari all'attività gestionale dell'Associazione.

### Art. 6 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

I Soci sono: fondatori, benemeriti, sostenitori.

**I soci fondatori**, sono coloro che si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione. Essi possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio fondatore potrà essere conferita con delibera del Consiglio, adottata con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto, a singoli soci sostenitori e benemeriti che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'attività associativa.

**I Soci benemeriti** sono quelle persone od Enti, nominati dal Consiglio, che hanno contribuito e contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Non versano la quota associativa, non possono essere eletti nel consiglio direttivo e non hanno diritto di voto in assemblea.

**I Soci sostenitori** sono persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni, che possono svolgere professionalmente un'attività correlata a quella oggetto della Associazione o che per curriculum professionale o accademico abbiano sviluppato significativi interessi e competenze in materia di archiviazione, catalogazione e promozione di opere d'arte e, comunque, che sono interessati a partecipare alla vita e alla attività associativa per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci Sostenitori fanno richiesta di partecipare all'Associazione e la loro ammissione è votata dal Consiglio.

Versano una quota associativa e possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

I soci sono liberi di recedere dall'Associazione, ai sensi dell'art. 24 cod. civ.

La qualifica di socio è intrasmissibile e si perde, oltre che per decesso, per il recesso del socio, ovvero per esclusione.

Costituiscono motivo di esclusione:

a) il mancato pagamento delle quote associative. Il socio moroso è invitato ad effettuare i versamenti dovuti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi invano sessanta giorni dall'invio della lettera è dichiarato decaduto con delibera dell'assemblea dei soci, dalla quale sarà escluso dal voto il socio imputato.

b) la sussistenza di gravi motivi, in tal caso il socio è dichiarato decaduto mediante delibera dell'assemblea dei soci, dalla quale sarà escluso dal voto il socio imputato.

### **Art. 7 Logo**

L'associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, eventualmente provvedendo alla sua registrazione. Il consiglio direttivo può consentire l'utilizzo del logo, compatibilmente con le finalità dell'associazione, se tale uso è richiesto per iniziative promosse da Università, enti culturali, di ricerca o di provata tradizione, istituzioni giudiziarie e professionali o altro.

### **Art. 8 Assemblee**

L'Assemblea dei Soci, è costituita dai soci in regola con i contributi associativi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e di quello preventivo e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su domanda scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di un terzo dei Soci.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti, di persona o per delega, almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta, o per posta elettronica o per fax ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 8 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

L'assemblea elegge inoltre i componenti del Consiglio Direttivo, nomina i componenti del Comitato Scientifico, stabilisce la misura della quota associativa annuale proposta del Consiglio Direttivo e delibera su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal Socio scelto a maggioranza dagli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 23 del Codice Civile.

### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da due o più membri eletti dall'assemblea dei soci tra i soci Fondatori, che restano in carica fino a revoca o dimissioni, come definito dall'Assemblea che lo elegge. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea in programma o appositamente convocata. Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare non più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo stesso. I membri cooptati dovranno essere confermati dalla prima Assemblea successiva alla cooptazione. Ove venga meno più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi anticipatamente scaduto e occorrerà convocare senza indugio l'Assemblea per i conseguenti adempimenti.

Al Consiglio Direttivo compete l'attribuzione di eventuali deleghe di poteri ed incarichi speciali ai propri membri. Il Consiglio Direttivo è altresì investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, con la sola limitazione per le materie che lo Statuto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la delibera del bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell'associazione.

Per la revoca delle cariche è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio.

### **Art. 10 – Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario con firma che può anche delegare.

Il Presidente promuove l'attività dell'Associazione e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Nei casi di urgenza, Il Presidente assume le iniziative necessarie sostituendosi al Consiglio Direttivo, al quale riferisce in occasione della prima riunione per la ratifica del suo operato.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito nell'esercizio delle sue mansioni dal Vice-Presidente.

### **Art. 11 - Segretario**

Al Segretario sono demandati il coordinamento e lo sviluppo dell'attività ordinaria dell'Associazione. Al Segretario non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

### **Art. 12- Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale fissa la sua durata in carica. Il Tesoriere provvede a riscuotere e a custodire le quote sociali, i contributi e, comunque, tutte le entrate che a

diverso titolo dovessero affluire alle casse dell'Associazione. Effettua i pagamenti su mandato del Presidente; partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio.

### **Art. 13 – Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi ed erogazioni liberali da parte di Società, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo oneroso o gratuito nonché tutto il materiale documentale archiviato riguardante l'artista. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 14 - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre il 31 maggio.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

### **Art. 15 - Comitato scientifico**

L'Assemblea potrà nominare un Comitato Scientifico, costituito anche da non soci, che si occuperà dell'esame e dell'archiviazione delle opere di Attilio Alfieri, ivi compresa l'autenticazione delle stesse.

In merito a tale compito fondamentale, viene sancito che in caso di disaccordo tra i membri del Comitato Scientifico, prevarrà sempre il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico per la sua natura consultiva, non esercita alcun potere all'interno della Associazione Attilio Alfieri per quanto concerne le decisioni assembleari o del Consiglio Direttivo e per tale motivo opera in completa autonomia rispetto a tali organi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico può proporre eventi connessi all'archiviazione, catalogazione e promozione delle opere di Attilio Alfieri, ma non potrà organizzarli autonomamente, se non dietro espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

### **Art. 16 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione, devolvendoli ad altra associazione con finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.

### **Art. 17 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Firmato Aliosca Alfieri

Firmato Sonia Alfieri

Firmato Katja Borgonovo

Firmato Maria Teresa Ristori

Firmato Danja Borgonovo

Firmato Mario Monti Notaio segue sigillo